

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

RACCOMANDATA

Ufficio federale di giustizia
Settore Informatica giuridica
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

Egregi signori,

abbiamo esaminato con attenzione la Vostra comunicazione e relativi allegati in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Lo scrivente Consiglio condivide appieno l'impostazione dell'avamprogetto di legge posto in consultazione, rilevando in particolare che le novità che si intendono introdurre con la revisione della Legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica è di sicuro interesse per l'economia, i servizi amministrativi e per le autorità giudiziarie.

Come visto, l'attuale firma elettronica qualificata è accessibile unicamente alle persone fisiche, ragione per cui un'autorità può farvi capo solamente facendo intestare il relativo certificato qualificato ad uno specifico funzionario. Questo pone dei limiti importanti alla diffusione della firma elettronica. La nuova legge permetterà per contro ad ogni singola autorità di essere titolare di una firma elettronica regolamentata e del relativo certificato e di agire quindi in modo totalmente autonomo.

Riguardo alla revisione dell'articolo 14 capoverso 2^{bis} del Codice delle obbligazioni, prediligiamo la variante che contempla la firma elettronica qualificata con sistema marcatempo obbligatorio.

Il Consiglio di Stato, come detto, condivide l'impostazione dell'avamprogetto, segnala tuttavia che dal punto di vista della tecnica legislativa, l'abbreviazione proposta (FiEle), oltre ad essere una parola di senso compiuto in italiano che non ha nulla a che vedere con la firma elettronica, non è conforme con gli standard. Le abbreviazioni LFEI (Legge federale sulla firma elettronica) o LSCFE (Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali) sembrano più appropriate. Ci permettiamo infine di rilevare che nel titolo della Sezione 4 si è insinuato un piccolo errore nel termine "certificati".

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Delegato del Cantone per i rapporti confederali, Residenza;
- Incaricato cantonale della protezione dei dati, Residenza;
- Centro sistemi informativi, Residenza;
- Area dei servizi amministrativi e gestione del web, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.